



Tribunale di Pavia

Ufficio Unico Notifiche Esecuzioni e Protesti

Via Luigi Porta n.14 Tel. 0382/398247

Pec: unep.tribunale.pavia@giustiziacert.it

C. F. 80013930187

Pavia, 5 marzo 2024

Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
SEDE

OGGETTO: novella dell'art 546 cpc, primo comma, in materia di pignoramenti presso terzi, ad opera dell'art 25 del D.L. del 2 marzo 2024 n. 19 8 G.U. Serie Generale n. 52 del 02/03/2024

Il 26 febbraio 2024 è stato approvato dal Consiglio dei Ministri un decreto-legge contenente disposizioni urgenti finalizzate a garantire l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Lo schema di D.L., tra le molteplici materie toccate, interviene anche sul pignoramento di crediti verso terzi, modificandone parzialmente la disciplina sia per il creditore che per i terzi.

Il 2 marzo 2024 il suddetto decreto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n.52 del 02-03-2024) e nel Capo VI, disciplinante le disposizioni urgenti in materia di giustizia, **all'art. 25 vengono introdotte delle modifiche alle disposizioni in materia di pignoramento di crediti verso terzi.**

Le novità introdotte con l'approvazione del decreto-legge PNRR riguardano 3 norme, art. 546 cpc, art 551 bis cpc e art 553 cpc con introduzione dell'art 169, septies d.a.c.p.c.

Di queste modifiche, una sola si riflette anche sulle attività dell'Unep.

In particolare la modifica relativa all'art 546, primo comma, cpc, per la quale il primo periodo è sostituito dal seguente: «Dal giorno in cui gli è notificato l'atto previsto nell'articolo 543, il terzo è soggetto agli obblighi che la legge impone al custode relativamente alle cose e alle somme da lui dovute, nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato di 1.000,00 euro per i crediti fino a 1.100,00 euro, di 1.600,00 euro per i crediti da 1.100,01 euro fino a 3.200,00 euro e della metà per i crediti superiori a 3.200,00 euro.»;

Finora, secondo l'art. 546 del c.p.c., tale importo doveva essere pari alla somma pignorata, maggiorata della metà; invece, a seguito della modifica, sarà pari a: > 1.000 euro per i crediti fino a 1.100 euro; > 1.600 euro per i crediti da 1.100,01 euro fino a 3.200 euro; > Metà della somma precettata per i crediti superiori a 3.200 euro.

Pertanto dal 4 marzo tutti gli atti di pignoramento dovranno contenere la seguente dicitura:

“HO PIGNORATO

tutte le somme e/o cose a qualunque titolo trattenute o dovute dai terzi nei limiti consentiti dalla legge e ciò ai sensi dell'art. 546, I comma c.p.c., nei limiti dell'importo credito precettato, aumentato di 1.000,00 euro per i crediti fino a 1.100,00 euro, di 1.600,00 euro per i crediti da 1.100,01 euro fino a 3.200,00 euro e della metà per i crediti superiori a 3.200,00 euro

“HO INTIMATO

al terzo pignorato, ai sensi dell'art. 543, secondo comma, c.p.c., di non disporre delle somme pignorate senza ordine del giudice dell'esecuzione, avvertendo che in difetto verranno applicate le sanzioni previste dalla legge, e che, dal giorno in cui gli è notificato l'atto previsto nell'articolo 543, il terzo è soggetto agli obblighi che la legge impone al custode relativamente alle cose e alle somme da lui dovute, nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato di 1.000,00 euro per i crediti fino a 1.100,00 euro, di 1.600,00 euro per i crediti da 1.100,01 euro fino a 3.200,00 euro e della metà per i crediti superiori a 3.200,00 euro, agli obblighi che la legge impone al custode”

Si ringrazia per la cortese collaborazione

IL Funzionario Unep Dirigente
Dott.ssa Giovanna Giannaccari